

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3298

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, PIERMARTINI, MAZZA, D'ADDARIO,
MILANI, PRINCIPE, ARTIOLI, VAZZOLER, CRISTONI,
POTÌ, CEROFOLINI, DEL BUE, CAPACCI, POLVERARI**

Presentata il 26 ottobre 1988

Riordinamento delle competenze del personale direttivo
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la precipua funzione di riordinare le competenze del personale direttivo dell'ANAS, omogeneizzando la normativa con quella già in atto per i commissari e dirigenti della Polizia di Stato, di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 e per gli impiegati direttivi e dirigenti della amministrazione penitenziaria di cui al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436.

Attuando la omogeneizzazione di cui si è fatto cenno si realizzerebbe un equo riconoscimento dell'anzianità di servizio ed una corrispondenza con le nuove mansioni attribuite ai funzionari in questione,

dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, le quali comportano lo svolgimento di funzioni — ivi comprese le ispezioni — che per il carattere di professionalità e l'assunzione di responsabilità sono proprie della carriera dirigenziale.

Tale articolato, infatti, ha inteso creare, tra il personale direttivo, i dirigenti vicari, in grado di sostituire i colleghi primi dirigenti, in caso di assenza o impedimento ovvero in attesa di destinazione di questi ultimi.

Né va tralasciata la considerazione che l'attuale previsione organica dirigenziale dell'ANAS non consente in pratica l'eventuale accesso — pur con le proce-

ture previste dalla legge — alla carriera dirigenziale ai funzionari direttivi in possesso di così rilevante anzianità di servizio. Inoltre la presente proposta di legge è formulata, oltre che per evitare disparità di trattamento in casi identici con altre Amministrazioni, anche in considerazione del fatto che i funzionari direttivi in possesso dell'anzianità di servizio di cui sopra sono stati assunti presso questa Azienda in vigenza dell'ordinamento anteriore all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 (concorsi pubblici articolati su quattro prove scritte e su una prova orale di ampio ambito giuridico-tecnico-contabile), al contrario dei funzionari di altre amministrazioni, ivi comprese quelle de-

stinatarie dei benefici dei cennati disposti di legge, per i quali i concorsi di accesso alla carriera direttiva sono stati articolati su tre prove scritte ed una orale afferente a materie di più ristretto ambito giuridico.

Per quanto concerne l'onere di bilancio esso sarà certamente contenuto, in quanto il personale destinatario, già inquadrato nel IX livello retributivo o nella qualifica di primo dirigente, ha raggiunto o sta per raggiungere nella rispettiva posizione, il trattamento economico rispettivamente di primo dirigente o dirigente superiore.

Per gli esposti motivi e per un atto dovuto di giustizia, si confida nella approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai funzionari direttivi e primi dirigenti dei ruoli organici dell'ANAS, a decorrere dal 1° gennaio 1988 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436.

2. All'onere relativo alla presente legge, previsto in lire 250 milioni per l'anno 1988 si fa fronte con il prelievo dai normali fondi del bilancio passivo dell'ANAS.